

Entro il 31 marzo le domande di riconoscimento. Dal prossimo settembre parte la riforma

Private, di corsa a registrarsi

Mancano le linee guida, ma gli uffici giocano d'anticipo

DI ANTIMO DI GERONIMO

Gestori e i rappresentanti legali delle scuole private hanno tempo fino al 31 marzo

per presentare le istanze di riconoscimento. Il termine vale sia per il riconoscimento della parità sia per l'iscrizione negli elenchi delle scuole non paritarie ed è contenuto in due regolamenti emanati dal ministero della pubblica istruzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 (serie generale) del 24 gennaio scorso (decreti 263/07 e 267/07). I provvedimenti dovranno essere corredati da linee guida, anch'esse

a cura del ministero della pubblica istruzione. Ma nel frattempo, l'amministrazione scolastica ha già impartito agli uffici periferici le prime disposizioni con una nota emanata il 4 febbraio scorso (n. 1380).

Come fare

Il testo normativo di riferimento per il riconoscimento e il mantenimento della parità è il regolamento adottato con decre-



Il testo di riferimento è il regolamento adottato con decreto n. 26/2007

to 29 novembre 2007, n. 267, che è entrato in vigore il 12 febbraio scorso. La domanda di riconoscimento della parità deve essere presentata dal soggetto gestore o dal rappresentante legale e può essere inoltrata sia per le scuole

non statali già funzionanti sia per quelle che attiveranno il funzionamento all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'inoltro della richiesta. Il funzionamento, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, deve essere attivato con corsi completi o, a partire dalla prima classe, in vista dell'istituzione dell'intero corso.

L'istanza deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità. Nella domanda il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare il proprio status e sottoscrivere una serie di impegni tra i quali quello di costituire classi con non meno di otto alunni. I documenti da presentare all'atto della domanda sono: il progetto educativo della scuola; le linee essenziali del piano dell'offerta formativa; la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e

sicurezza.

Gli sdoppiamenti

In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante, o di previsione di esso, deve essere presentata la richiesta di estensione della parità entro 30 giorni dal termine ultimo per l'iscrizione degli alunni (per quest'anno il 29 febbraio 2008). Ai sensi delle norme vigenti la parità non può essere riconosciuta a singole classi tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, a iniziare dalla prima classe (articolo 1, comma 4 della legge n. 62/2000).

Il direttore regionale

Il procedimento per il riconoscimento termina con un provvedimento del direttore regionale, che decide per l'accettazione o il mancato accoglimento della domanda entro il 30 giugno. L'eventuale riconoscimento ha effetto dal 1° settembre.

Chi sta fuori

Le scuole private che intendono

chiedere l'inclusione nell'elenco delle scuole non paritarie devono fare riferimento al decreto 29 novembre 2007 n. 263. La domanda di iscrizione deve essere presentata dal soggetto gestore o dal rappresentante legale entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti dell'iscrizione. I documenti da presentare all'atto della domanda sono: il progetto educativo della scuola; le linee essenziali del piano dell'offerta formativa; la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza. L'ufficio scolastico regionale verificherà la documentazione prodotta dal gestore e, in caso positivo, provvederà all'iscrizione della scuola nell'elenco regionale delle scuole non paritarie entro il 30 giugno. L'elenco regionale viene aggiornato e pubblicato all'albo entro il 30 giugno di ogni anno. Il riconoscimento della condizione di scuola non paritaria ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda.